

I Grandi Viaggi S.p.A.

Sede Legale : Milano, Via Moscovia, 36

Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 09824790159

Capitale sociale Euro 23.400.000,00 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 FEBBRAIO 2013 , IN PRIMA

CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI ARTICOLI 73 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Signori Azionisti, siete chiamati a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2012.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti.**
 - 4.2. Determinazione della durata in carica.**
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente**
 - 4.4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015.**
 - 5.1. Determinazione dei compensi.**
 - 5.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.**

Con riferimento ai punti nn. 1 e 2.

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2012.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 ottobre 2012, che chiude con una perdita di Euro 3.241.218,33.

Vi proponiamo pertanto di portare a nuovo la suddetta perdita .

Con riferimento al punto n.3

- 3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, la Relazione sulla Remunerazione, redatta in conformità all'art. 123 - *ter* del T.U.F. e all'art. 84- *quater* del *Regolamento Emittenti*. Siete chiamati pertanto ad esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Con riferimento al punto n.4

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.1. Determinazione del numero dei componenti.**
- 4.2. Determinazione della durata in carica.**
- 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente**
- 4.4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2012 – 31 ottobre 2013.**

Signori Azionisti,

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 ottobre 2012 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 25 febbraio 2010 per gli esercizi 2010/2011/2012. L'Assemblea è quindi chiamata, previa determinazione, nei limiti di statuto, del numero dei componenti e della durata in carica, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto, precisandosi al riguardo che l'elezione degli amministratori avviene secondo le modalità del voto di lista.

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di undici Amministratori nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs

58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non può essere comunque superiore a tre esercizi; essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Si tiene conto dell'orientamento espresso dal Consiglio in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che risultino compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il cui estratto è reperibile all'interno del paragrafo n.4 della Relazione sul Governo Societario dell'esercizio 2012. L'attuale regolazione statutaria prevede quanto segue.

La presentazione delle liste può avvenire per iniziativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero di coloro ai quali spetta il diritto di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Independentemente da ciò, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata a norma dell'art. 2389, terzo comma, Codice Civile. Il compenso globale stabilito dall'Assemblea viene ripartito tra i singoli componenti del Consiglio, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 18 gennaio 2013, ha formulato al Consiglio, riunitosi in pari data, la proposta di remunerazione per gli Amministratori da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'esercizio 1 novembre 2012-31 ottobre 2013, sulla base dei criteri ispiratori contenuti nella Relazione

redatta dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ed 84-quater del Regemit, determinando in complessivi euro 600.000 gli emolumenti, di cui il 70% (quota fissa), pari ad euro 420.000 ed il 30% (quota variabile) pari ad euro 180.000, erogabile, quest'ultima, nel caso in cui l'EBITDA consolidato del Gruppo I Grandi Viaggi, così come desumibile dal risultato della relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2013, sia pari o superiore all'8% dei ricavi consolidati del Gruppo nel medesimo esercizio. Per informazioni dettagliate si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione, disponibile all'indirizzo:

<http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale>.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito al compenso spettante all'Organo Amministrativo per l'esercizio 1° novembre 2012 - 31 ottobre 2013 determinandolo così come proposto dal Comitato Nomine e Remunerazione.

MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell'art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Con delibera Consob n. 18383 del 21 novembre 2012, la percentuale applicabile a I Grandi Viaggi S.p.A. è stata fissata al 2,5% del capitale sociale.

La presentazione delle liste può avvenire per iniziativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero di coloro ai quali spetta il diritto di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Allo scopo di garantire l'effettiva partecipazione delle minoranze alla gestione societaria, nonché la trasparenza del processo di selezione e nomina degli Amministratori, lo Statuto prevede espressamente che ogni soggetto titolare del diritto di voto possa presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le liste inoltre contengono anche in allegato: - esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria; - indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Unitamente a ciascuna lista ed alla sopra indicata documentazione, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci. Ai sensi dell'art.147-ter, comma 1-bis del T.U.F., la titolarità della quota minima che dà diritto alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del soggetto cui spetta il diritto di voto nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'Emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, nel caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri

superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista i soggetti titolari del diritto di voto che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Con riferimento ai soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, abbiano presentato una lista di candidati in conformità con le disposizioni che precedono, la comunicazione dell'intermediario per l'intervento in Assemblea deve essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata da tutti i soggetti cui spetta il diritto di voto che hanno presentato o concorso a presentare la lista, nella quale questi ultimi attestano che le azioni dichiarate ai fini della presentazione della lista sono continuativamente in loro possesso dalla data di presentazione della lista stessa. Tale dichiarazione deve essere depositata presso la sede sociale nel giorno di scadenza del termine per il rilascio della predetta comunicazione. In caso di seconda convocazione gli adempimenti dianzi previsti debbono essere ripetuti, nei medesimi termini.

PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA

La società, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, convocata per il giorno 28 febbraio 2013 (29 marzo in eventuale seconda convocazione), metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet <http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale> sezione Assemblee - Assemblea 2013 - liste candidati e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari, le liste depositate dagli azionisti.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

In applicazione delle disposizioni dell'art. 13 dello statuto sociale, l'elezione degli Amministratori avverrà secondo le modalità di seguito riportate in termini sintetici, rinviandosi peraltro al testo del citato art. 13 dello statuto l'esposizione integrale delle

modalità di nomina. Di seguito si fornisce un estratto del suddetto articolo circa le modalità di votazione.

“Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall’assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all’interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all’interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Laddove la composizione dell’organo che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall’art. 147-ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.”

PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del

Consiglio di Amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di indipendenza previsti dal citato art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 nonché dei requisiti d'indipendenza riferibili alle disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, in conformità alla relativa previsione dello statuto, fra un minimo di tre ed un massimo di undici amministratori;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite di tre esercizi di cui all'art. 2383 del codice civile;
- determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte.

Rispetto a quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, si invitano gli azionisti a tener conto delle

raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/901 7893 del 26 febbraio 2009.

Con riferimento al punto n.5

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015.

5.1. Determinazione dei compensi.

5.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 ottobre 2012 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 25 febbraio 2010 per il triennio 2010/2011/2012.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 18 dello Statuto sociale, precisandosi al riguardo che l'elezione dei sindaci avviene secondo le modalità del voto di lista.

Si segnala che, secondo lo statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente; alla nomina, inoltre, si deve procedere nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre per i settori di attività quelli strettamente attinenti a quello dell'impresa. Inoltre non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Collegio Sindacale, ai sensi di legge, resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 ottobre 2015.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Collegio Sindacale la cui retribuzione lorda annuale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, e per quanto riguarda i Sindaci Effettivi, nel precedente mandato, era stato determinato sulla base delle tariffe minime dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili .

MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale pubblicata da Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 1, del Regolamento Emittenti. Con delibera Consob n. 18383 del 21 novembre 2012, la percentuale applicabile a I Grandi Viaggi SpA è stata fissata al 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista.

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro i termini di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di tre giorni di calendario e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all' 1,25%.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri effettivi e supplenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate da:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, comprensive dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA

La società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro i 25 giorni precedenti l'assemblea, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, la società diramerà un comunicato indicando l'ulteriore termine per la presentazione delle liste e la riduzione alla metà della percentuale di presentazione.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

In applicazione delle disposizioni del citato art. 18 dello Statuto sociale, l'elezione dei Sindaci avverrà in conformità alle seguenti modalità:

1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che derivi dall'applicazione delle regole che precedono non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, qualora la lista ottenga la maggioranza relativa (richiesta dall'art. 2368 e seguenti del codice civile) risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il Collegio Sindacale verrà rispettivamente nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Collegio Sindacale, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società, in merito al possesso in capo ad uno o più componenti del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- determinare il compenso del Collegio Sindacale;
- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità sopra esposte.

Rispetto a quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/901 7893 del 26 febbraio 2009.

Milano, 18 gennaio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(LUIGI CLEMENTI)